

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Varese, 16.07.2021

News n. 4/2021 – Proroga versamenti al 15 settembre 2021 per i soggetti ISA

Con l'approvazione da parte dell'Aula della Camera del disegno di legge di conversione del DL n. 73 del 2021 (c.d. "Sostegni-bis"), viene prevista l'ulteriore proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazione, dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono attività interessate dagli ISA, compresi minimi e forfetari. Il decreto passa adesso in Senato e dovrà essere convertito in legge entro il 24 luglio.

Viene quindi superata la proroga al 20 luglio 2021 disposta con il DPCM del 28 giugno 2021 (per maggiori informazioni si rimanda alla nostra circolare n. 5 – "Scadenziario"). In particolare, in base al nuovo art. 9-ter del DL Sostegni-bis, sono prorogati al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:

- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

A fronte della proroga al 15 settembre senza maggiorazione, non sembrerebbe possibile un ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%.

La proroga riguarda i soggetti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi per "trasparenza", ai sensi degli artt. 15, 115 e 116 del TUIR;
- applicano il regime forfetario;
- applicano il regime di vantaggio (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.) comprese quelle che sono state previste a seguito dell'emergenza COVID-19.

Poiché la proroga al 15 settembre riguarda i versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, l'ulteriore differimento riguarda anche i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno. Pertanto, nel rispetto delle suddette condizioni (svolgimento di attività con ISA e ricavi non superiori a 5.164.569 euro), la proroga al 15 settembre è applicabile anche ai soggetti IRES che hanno i termini ordinari di versamento nel suddetto arco temporale, ad esempio:

- società di capitali con l'esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio 2020 entro 180 giorni;
- società di capitali con esercizio dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021.

La norma inserita in sede di conversione del DL n. 73 del 2021 stabilisce che rientrano nella proroga i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA. La proroga si estende quindi ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette (es. contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti, IVA per adeguamento agli ISA, diritto camerale).

* * * * *

Tutte le informazioni sono reperibili anche sul nostro sito www.studiocastelli.com.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

(Studio Castelli Professionisti Associati)